# TRIBUNALE DI LANCIANO SEZIONE FALLIMENTARE

#### CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, PRIMO COMMA, I. 3/2012 – CON RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA E PROSPETTO CONTABILE ALLEGATI

#### Premessa

I coniugi sig.ri

, trovandosi nelle condizioni previste dalla L. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/20012, e non ricorrendo cause ostative, hanno depositato istanza per la nomina di un professionista che svolge il ruolo di Gestore della Crisi.

Con provvedimento dell'Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento la "Associazione OCC Commercialisti Associati" di Avezzano, Chieti, Lanciano e Pescara ha nominato quale professionista incaricato il dott. Pierluigi Teodori, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012 per valutare l'ammissibilità alla procedura di indebitamento.

Pertanto, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, primo comma, L. 3/2012, i sig.ri hanno predisposto la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi con il supporto e la consulenza del dott. Pierluigi Teodori.

#### Requisiti di ammissibilità

I sig.ri rivestono la qualifica di consumatori, considerato che la loro posizione di debitori non nasce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. La sig.ra , in passato, ha gestito per un breve periodo il commercio al dettaglio di articoli di tabaccheria, attività cessata in data 07.12.2008, anche a seguito di ben due episodi di rapina a mano armata con furto. Fino a luglio 2014 la sig.ra aveva un lavoro come impiegata. Successivamente incarichi ed impieghi temporanei. Il sig.era impegnato in lavori saltuari ed anch'essi temporanei.

Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè i ricorrenti, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6,

comma 2, lettera a) della citata legge, cioè trovandosi "in una situazione di perdurare squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite:

- Non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16/03/1942, n. 267 in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività d'impresa salvo un breve periodo;
- Non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- Non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore, di cui agli artt. 14 e 14/bis;
- Hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

## • Proposta del piano del consumatore

Con la presente proposta, i coniugi consumatori vogliono recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della loro attuale posizione debitoria.

I sig.ri prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del loro debito per poter immaginare una vita serena, così come *ratio* della legge n. 3/2012 prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche all'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla loro famiglia.

## La situazione debitoria complessiva

Dalla documentazione consegnata dai consumatori emerge la seguente posizione debitoria:

- Contratto di mutuo ipotecario intrattenuto con Intesa San Paolo Spa (ceduto alla PENELOPE SPV SRL) per un debito residuo di € 159.861,60. Su tale pretesa creditoria è in corso un'azione di accertamento di interessi usurari in sede civile;
- Contratto di mutuo ipotecario intrattenuto con Ubi Banca Spa il cui debito residuo è pari ad euro 37.128,97;
- Contratto di finanziamento con Tiberius SPV Srl in rango chirografario per un importo residuo di euro 4.450.00

#### • Le somme messe a disposizione dai debitori e fabbisogno familiare

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dai debitori per la fattibilità del piano del consumatore occorre considerare che sussiste una garanzia di equilibrio finanziario tra esborsi mensili e disponibilità mensili al netto del fabbisogno. Infatti, gli istanti dispongono di riserve di liquidità di circa euro 19.000,00 depositate su c/c intrattenuto presso Banca Mediolanum Spa che gli stessi si impegnano a matenere come fondo a garanzia del rispetto del piano del consumatore. Inoltre, dispongono di un immobile meglio descritto ed esaminato nel piano predisposto del gestore e disponibilità finanziarie mensili pari ad euro 1.400 derivanti dalle attuali attività lavorative svolte dai ricorrenti.

Il nucleo familiare è composto dai coniugi con due figlie.

Il fabbisogno mensile per il sostentamento familiare ammonta a circa 900 euro mensili, residuando risorse finanziarie mensili pari ad euro 500,00 destinabili al pagamento dei debiti finanziari contratti.

## • Proposta del piano di soddisfazione dei creditori

I ricorrenti intendono proporre ai creditori un piano del consumatore e di soddisfazione dei crediti articolato nei termini seguenti.

- Stralcio delle posizioni debitorie: pagamento dei debiti in misura pari al 50% rispetto all'ammontare del debito residuo preteso dai creditori, come risultante dalla situazione debitoria illustrata.
- 2. Rateizzazione dei debiti stralciati: pagamento dei debiti ridotti, come al punto primo, mediante rate mensili di importo costante, costituite da una quota di rimborso del debito in linea capitale e da una quota di interessi conteggiati al tasso di interesse nominale annuo proposto dell'1,00% (da intendersi congruo, sia in considerazione delle vigenti condizioni dei mercati finanziari, sia in considerazione della grave situazione di crisi economica e finanziaria in cui si trovano strutturalmente i ricorrenti), come analiticamente prospettato nel piano allegato, in attuazione delle prescrizioni normative della Legge n. 3/2012.

#### Conclusioni

Il gestore della crisi, dott. Pierluigi Teodori, ha redatto il piano che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante, illustrando tutti gli aspetti utili ai fini della composizione della crisi, ritenendo la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 7 della legge n. 3/2012.

La presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una situazione debitoria che i sig.ri vogliono fortemente onorare seppure in quota parte.

La crisi finanziaria è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla legge 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

Chiedono, pertanto, che l'ill.mo Giudice adito, valutato che la proposta soddisfi i criteri e i requisiti previsti dagli artt. 7,8 e 9 L. 3/2012, voglia fissare l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto.

Si allegano:

- ✓ Relazione e Piano del consumatore
- ✓ Prospetto contabile

Con Osservanza.

Lanciano, 03 dicembre 2019

Avv. Angela Spoltore